Dispositivo

1) Avendo omesso:

— di designare tutte le acque destinate alla molluschicoltura che necessitano di una designazione, in conformità all'art. 4 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura;

— di fissare tutti i valori necessari riguardanti le acque destinate alla molluschicoltura designate o che necessitano di una designazione in forza dell'art. 4 della direttiva 79/923, in conformità all'art. 3 della stessa, e

— di adottare tutti i provvedimenti necessari per stabilire programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque che necessitano di una designazione in forza dell'art. 4 della direttiva 79/923, in conformità all'art. 5 della stessa,

l'Irlanda non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) L'Irlanda è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 14 giugno 2007 — Commissione / Italia

(Causa C-82/06)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Rifiuti — Rifiuti pericolosi — Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE — Obbligo di elaborare e comunicare piani di gestione dei rifiuti»

1. *Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso (Art. 226 CE) (v. punto 14)*

2. *Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249 CE; direttive del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e 91/689) (v. punti 19, 34-35, 37-39)*

3. *Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 25)*

4. *Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 26)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 7 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) — Obbligo di comunicare i piani di gestione dei rifiuti

Dispositivo

1) Non avendo elaborato:

— il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE,

— i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o gli impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all'art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156,

— i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all'art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 24 giugno 2007 — Commissione / Lussemburgo

(Causa C-321/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/14/CE — Informazione e consultazione dei lavoratori — Omessa trasposizione entro il termine impartito»

Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 8)